

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1558 del 23/03/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SABBIAIATURA PADANA DI POLETTI MAURIZIO (Imp. v. AMALFI snc) FINALE EMILIA (MO). Rif. Prot. n. 439/2016 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 1713/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1584 del 22/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventitre MARZO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA SABBIATURA PADANA DI POLETTI MAURIZIO (Imp. v. AMALFI snc) FINALE EMILIA (MO).

Rif. Prot. n. 439/2016 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 1713/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 27/12/2016 la Ditta SABBIATURA PADANA DI POLETTI MAURIZIO, avente sede legale in comune di Finale Emilia (MO), v. Abbà Motto n. 2/A, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di Finale Emilia, v. Amalfi snc, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 2/1/2017 con prot. n. 5;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di trattamento superficiale dei metalli inclusa la verniciatura;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione generale emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Finale Emilia, prot. n. 5580 del 15/2/2017, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena, Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 3357 del 23/2/2017;
- parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Finale Emilia con prot. n. 8389 del 9/3/2017.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta SABBIATURA PADANA DI POLETTI MAURIZIO per l'impianto ubicato in comune di Finale Emilia, v. Amalfi snc, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

4) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 22/3/2017 con scadenza al 22/3/2032;

5) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

6) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

7) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

8) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Finale Emilia

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

9) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta SABBIATURA PADANA DI POLETTI MAURIZIO (Imp. v. AMALFI snc) FINALE EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Aria	Adesione all'Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 272, punto 3 del citato Decreto Legislativo prevede che il gestore di impianti e attività in deroga, presenti preventiva domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;

L'art.272 c.3 del D.Lgs 152/2006, prevede altresì che per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del D.P.R. 25 luglio 1991, il primo rinnovo sia effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto stesso e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti;

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SABBIATURA PADANA di Poletti Maurizio, intende svolgere in comune di Finale Emilia, Via Amalfi snc, attività di trattamento superficiale dei metalli e verniciatura e relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

- una cabina di sabbiatura che genera il punto di emissione E1 avente portata di 16.000 Nmc/h;
- un banco di verniciatura che genera il punto di emissione E2 avente portata di 10.200 Nmc/h;
- un banco laboratorio sbavatura che genera il punto di emissione E3 avente portata di 2.400 Nmc/h;
- un consumo di graniglia di 2.000 Kg/anno;
- un consumo di antiruggine di 500 Kg/anno;
- un consumo di diluente di 430 kg/anno;
- un esercizio di circa 220 g/anno.

C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta SABBIATURA PADANA di Poletti Maurizio è autorizzata ad esercire uno stabilimento con emissioni in atmosfera, da ubicare nel Comune di Finale Emilia, Via Amalfi snc, provincia di Modena nel rispetto dei limiti sottoindicati fissati dalla Regione Emilia Romagna con la D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive Deliberazioni:

E1 Cabina di sabbiatura:

Portata	16.000	Nm ³ /h
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Durata	8	h/g
Impianto di Abbattimento	FT	

E2 Banco di verniciatura:

Portata	10.200	Nm ³ /h
Polveri totali (in fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale) (in fase di essiccazione)	50	mg/Nm ³
Durata	saltuaria	
Impianto di Abbattimento	Parete filtrante con filtro pieghettato	

E3 Banco laboratorio sbavatura:

Portata	2.400	Nm ³ /h
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Durata	saltuaria	
Impianto di Abbattimento	Prefiltro + Pareti aspiranti in maglia metallica	

Relativamente alle emissioni E1, E2 ed E3, la ditta SABBIATURA PADANA di Poletti Maurizio dovrà osservare le disposizioni previste dalla citata Delibera di Giunta Regionale:

a) comunicazione, 15 giorni prima, della messa a regime degli impianti (tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad Arpae Sac Modena e Arpae Distretto Territoriale, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento);

b) esecuzione di almeno un campionamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime relativamente a:

- Portata e Polveri totali su E1 ed E3;
- Portata e Polveri totali su E2 in fase di sola verniciatura;
- Portata e Sostanze Organiche Volatili su E2 in fase di sola essiccazione;

c) trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata ad Arpae Sac Modena e Arpae Distretto Territoriale.

Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata nella domanda di Adesione all'Autorizzazione Generale, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata r.r., ad Arpae Sac Modena, ad Arpae Distretto Territoriale e al Comune territorialmente competenti, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi.

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Non deve essere superato un utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 50 kg/giorno. Contribuiscono al raggiungimento di tale valore tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di impregnazione, verniciatura, laccatura, doratura e di quelle strettamente connesse (tinte, fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);

Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione di carattere generale non è applicabile,

pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06, mediante Domanda di Modifica di AUA;

Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;

Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo, laccatura, doratura ed impregnazione devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione: **Polveri totali = 3 mg/Nm³**;

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) = 50 mg/Nm³;

Per le operazioni di impregnazione devono essere utilizzati solo prodotti impregnanti a base acquosa;

Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso (nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso);

Per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche, con consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 10 kg, devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);

Per le operazioni di verniciatura di materie plastiche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40 % in massa (nel caso di applicazione di vernici di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa);

Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali = 10 mg/Nm³

La ditta deve tenere costantemente aggiornato il "Registro degli indicatori di attività del Ciclo Tecnologico" referite all'insieme delle attività di verniciatura e lavorazioni superficiali dei metalli esercitate nell'insediamento, con allegate copie fotostatiche delle fatture d'acquisto delle stesse.

L'Adesione all'Autorizzazione a Carattere Generale non può considerarsi valida:

- in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le indicazioni di pericolo H340, H350, H360, H361, H362 (ex frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (SAC di Modena e Distretto Territoriale) e al Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta SABBIATURA PADANA DI POLETTI MAURIZIO (Imp. v. AMALFI snc) FINALE EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta SABBIATURA PADANA DI POLETTI MAURIZIO, nello stabilimento in comune di Finale Emilia (MO), v. Amalfi snc, intende svolgere attività di trattamento superficiale dei metalli quali sabbiatura di carrozzerie e di organi meccanici in generale e verniciatura a spruzzo.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore sono attive in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area dello stabilimento è inserita all'interno di una classe V - area prevalentemente industriale, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i livelli sonori previsti mostrano il rispetto dei valori limiti di zona presso i confini aziendali.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta SABBIATURA PADANA DI POLETTI MAURIZIO, in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena, Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 3357 del 23/2/2017;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, espresso dal Comune di Finale Emilia con prot. n. 8389 del 9/3/2017;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Finale Emilia, via Amalfi snc, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta SABBIATURA PADANA DI POLETTI MAURIZIO, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) considerato che l'abitazione del custode della fabbrica confinane è da ritenere a tutti gli effetti ricettore, la ditta, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio degli impianti, dovrà eseguire un monitoraggio del rumore, sia al confine dell'insediamento che in prossimità del ricettore sopra individuato, attestante anche il rispetto del valore limite d'immissione differenziale diurno. L'indagine di cui sopra dovrà riportare anche l'analisi spettrale del rumore. I dati relativi alle misure eseguite devono essere trasmessi entro i successivi 15 giorni al Comune di Finale Emilia e ad ARPAE – SAC e Distretto Territoriale.

2) in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;

3) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.